



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 20 DEL 08/05/2019

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ADELAIDE"

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che per il giorno 11 maggio 2019 è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata "ADELAIDE" che interesserà il centro cittadino;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà il parcheggio nonché il traffico veicolare nelle zone interessate dall'evento;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta ed il transito nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che il giorno 11 maggio 2019

- dalle ore 18,30 al termine della manifestazione, previsto per le ore 21,00, sia vietata la sosta in piazza San Giusto;
- in occasione della sfilata con partenza prevista alle ore 20,00 circa, sia sospesa la circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio dei figuranti, lungo i seguenti percorsi cittadini:

piazza IV Novembre, via XX Settembre, piazza Trento, Via Francesco Rolando, piazza San Giusto, piazza Savoia, via dell'Impero Romano;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione, anche con ulteriori modifiche alla viabilità per necessità a tutela della sicurezza, non previste alla data di emanazione del seguente atto;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 8 maggio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo